



| CONTENZ. | N | 663/01 | 5 |
|-------------|----------|---------|---|
| CRONOL. | N | 7111 | - |
| REPERT. | N | | - |
| COMUNICA | z.N | 2 | - |
| DEP. MINU | TA | 10-6-08 | - |
| P.M | _ | - | |
| Esente da b | ollo L.4 | 188/99 | |

OGGETTO:

polizia giudiziaria.

riconoscimento indennità di

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - SETTORE LAVORO -

Il Giudice del Lavoro di Parma, Dott.ssa Elena VEZZOSI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

V 1 1850 V 1

nella causa di lavoro promossa da:

ROSSI

, tutti rappresentati e difesi dagli avv e
.-ili ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi

in

- RICORRENTI -

contro

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di , in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in

- CONVENUTA -

Causa - sezione lavoro - assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:

RICORRENTE:

"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e/o provvedimento del caso e di legge, così giudicare:

accertato e dichiarato lo svolgimento da parte di

superiori, proprie della qualifica superiore corrispondente alle mansioni di fatto esercitate a far tempo dal 1 settembre 1995, così come da prospetto analitico sopra riportato e, dunque, l'illegittimità dell'attuale inquadramento, accertare e dichiarare il diritto di e all'inquadramento nella cat. DS 3 e di ROSSI

all'inquadramento nella cat. DS 2.

B. Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto degli stessi ricorrenti all'attribuzione del relativo trattamento economico - normativo e alla corresponsione della relativa differenza retributiva dovuta, così come da prospetto analitico sopra riportato, corrispondente alle mansioni di cui sopra svolte in favore della convenuta AUSL, a partire dal 1 settembre 1995, con condanna della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE AUSL di , in persona del Presidente - legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di e del relativo importo pari a Euro ciascuno e a favore di ROSSI dell'importo di Euro

ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme via via maturate fino al saldo effettivo.

C. Accertato e dichiarato che i ricorrenti hanno svolto e svolgono incarichi di posizioni organizzative con assunzione diretta di elevata responsabilità e, pertanto, accertato il loro diritto a percepire l'indennità di funzione di cui all'art. 36 in relazione agli artt. 20 e 21 CCNL Comparto Sanità, condannare la AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE AUSL

di Parma, in persona del Presidente – legale rappresentante pro tempore, a corrispondere detta indennità a ... ROSSI

, , a partire dall'anno 1999, che si quantifica nella complessiva somma di Euro , ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo.

D. In subordine, accertato e dichiarato lo svolgimento da parte dei ricorrenti di mansioni superiori, proprie della qualifica superiore corrispondente alle mansioni di fatto esercitate a far tempo dal 1 settembre 1995, così come da prospetto analitico sopra riportato e accertato che i ricorrenti hanno svolto e svolgono incarichi di posizioni organizzative con assunzione diretta di elevata responsabilità, condannare la AZIENDA UNITAI SANITARIA LOCALE AUSL di , in persona del Presidente – legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione a favore di , ROSSI

effettivamente svolto che si quantifica a favore di . . . e

favore di ROSSI

e. nella complessiva somma di Euro ciascuno, a nella complessiva somma di Euro ciascuno, nonché la corresponsione dell'indennità di funzione di cui all'art. 36 in relazione agli artt. 20 e 21 del CCNL Comparto Sanità a partire dall'anno 1999 a tutt'oggi, che si quantifica nella complessiva somma di Euro ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme via via maturate fino al saldo effettivo.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfetario 12,5% oltre ad IVA e CPA, come per legge."

CONVENUTA:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettare il ricorso ed ogni domanda in esso proposta, in quanto inammissibile, improcedibile, infondata o come meglio, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con unico ricorso depositato in cancelleria il 5 luglio 2006 i sig.'
convenivano in

giudizio dinanzi a questo Giudice la AUSL di in persona del Direttore Generale p.t., chiedendo accertarsi il proprio diritto a vedersi riconosciute le mansioni superiori proprie delle qualifiche DS3 per i primi due e DS2 per gli altri, ed il conseguente miglior trattamento economico; nonché la corresponsione dell'indennità di funzione di cui all'art.36 CCNL Comparto Sanità; il tutto con accessori come per legge.

I ricorrenti esponevano di essere stati assunti rispettivamente:

in data con la qualifica di vigile sanitario (doc. 1);

ROSSI in data 02.07.1990 con la qualifica di perito chimico e
il 'profilo professionale: personale di vigilanza e ispezione' (doc. 2);

in data con la qualifica di operatore

professionale di 1º categoria – collaboratore – perito chimico categoria D

II Fascia (doc. 3); in data con la qualifica di

vigile sanitario (doc. 4); attualmente la qualifica di assunzione è quella di

Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e le

mansioni proprie delle qualifiche predette consistono nella vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande di origine vegetale e animale, controllo e vigilanza igiene ambientale e attività di polizia giudiziaria.

Nell'anno 1996 ai ricorrenti veniva rilasciato l'attestato di micologo.

Con delibera 25.08.1995 n. 1781 la Azienda U.S.L. di . provvedeva alla "organizzazione dei centri di controllo micologico pubblico" istituendo gli Ispettorati micologici di e di , ed inseriva nei centri medesimi nell'attività di controllo e certificazione di commestibilità dei funghi epigei gli attuali ricorrenti.

Con delibera 30.09.1997 n. 1421 la Azienda, rilevato di potere delibera 30.09.1997 n. 1421 la Azienda, rilevato di potere deliberatione dell'attestato di micologo individuati nelle persone di 1 dell'attestato di micologo individuati nelle persone di 1 ispettore micologo, ROSSI

, ispettore micologo, , ispettore micologo.

trasformava i due centri di controllo micologico pubblico di e .

Val di Taro in Ispettorati micologici, destinava all'Ispettorato micologico di ROSSI e all'Ispettorato micologico di

confermando agli stessi le mansioni di controllo e certificazione dei funghi freschi destinati alla somministrazione o vendita al dettaglio e l'attività di riconoscimento e certificazione delle specie fungine destinate all'autoconsumo (doc. 15).

Da allora i ricorrenti hanno sempre con prevalenza svolto le delicate funzioni di prevenzione, certificazione e consulenza esplicantesi, essenzialmente, nel controllo dei funghi freschi spontanei con certificazione della commestibilità sia per l'autoconsumo che per la vendita e la somministrazione, nonché nella consulenza e supporto alle strutture ospedaliere in caso di avvelenamento da funghi.

I lavoratori sostengono che tali importati mansioni, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, sono da ricomprendere nei profili professionali DS3 e DS2, con conseguente riconoscimento della qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente espletate dall'anno 1995 in avanti, e corresponsione delle differenze retributive.

I ricorrenti sostengono poi che gli incarichi loro assegnati sono incarichi di posizioni organizzative, da cui discende il diritto ad ottenere l'indennità di funzione di cui all'art.36 in relazione agli artt.20 e 21 CCNL Comparto Sanità.

Si costituiva ritualmente la AUSL di , che in via preliminare eccepiva la assoluta o parziale carenza di giurisdizione del Giudice adito, trattandosi nel caso in esame di rapporti di lavoro sorti in periodo anteriore al 30 giugno 1998; e nel merito l'infondatezza della pretesa.

In particolare, con ampia motivazione, l'Azienda evidenza come le mansioni descritte in ricorso dagli istanti, riconducibili alla figura dell'ispettore micologo, sono assolutamente collimanti con quelle del profilo professionale di appartenenza, e conseguentemente alla categoria nella quale per contratto sono stati assegnati.

In ogni caso, il chiaro dettato dell'articolo 56 DL.gs 29/93 esclude che lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza possa comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento



professionale del lavoratore; mentre l'indennità di funzione prevista dall'articolo 21 C.C.N.L. sanità spetta solo al personale al quale sia stato conferito un incarico relativo alle posizioni organizzative istituite ai sensi dell'articolo 20 C.C.N.L.. E non pare esservi dubbio che l'azienda non ha istituito una posizione organizzativa in relazione alle funzioni di ispettore micologo, né può certamente sostenersi che l'Ispettorato Micologico rappresenti una posizione organizzativa istituita, né possieda comunque in astratto i requisiti per esserlo.

dicudeva pertanto per il rigetto del ricorso.

di Piscussione del 6 maggio 2008 l'Azienda convenuta eccepiva la prescrizione quinquennale degli eventuali crediti maturati, eccezione censurata di tardività dalla difesa dei ricorrenti.

Il Giudice, previo deposito di note scritte autorizzate ed all'esito della discussione orale, decideva la stessa come da separato dispositivo che leggeva in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è in massima parte fondato e va accolto.

Preliminarmente va osservato che la AUSL, nelle proprie note conclusive 22/2/08, pare avere di fatto rinunciato alla propria eccezione preliminare di carenza di giurisdizione, dando atto del sopraggiungere, in corso di causa, della decisione della Corte di Cassazione SSUU 11/12/2007 n.25837 che ha stabilito l'assenza di vincoli temporali al riconoscimento del trattamento economico considerato equo in caso di svolgimento di mansioni superiori

Con delibera 30.09.1997 n. 1421, la Azienda U.S.L. di , rilevato di potere autonomamente organizzare e gestire gli Ispettorati micologici nei modi previsti dalla legge regionale e di disporre di dipendenti di ruolo in possesso dell'attestato di micologo individuati nelle persone dei ricorrenti, trasformava i due centri di controllo micologico pubblico di e

in Ispettorati micologici, destinava all'Ispettorato micologico di

ROSSI all'Ispettorato micologico di

confermando agli stessi le mansioni di controllo e certificazione dei funghi freschi destinati alla somministrazione o vendita al dettaglio e l'attività di riconoscimento e certificazione delle specie de destinate all'autoconsumo (doc. 15).

Ispettorati Micologici istituiti presso la Azienda U.S.L. di state attribuite importanti e complesse funzioni, nella materia in oggetto, di prevenzione, certificazione e consulenza esplicantesi, essenzialmente, nel controllo dei funghi freschi spontanei con certificazione della commestibilità sia per l'autoconsumo che per la vendita e la somministrazione, nonché nella consulenza e supporto alle strutture ospedaliere in caso di avvelenamento da funghi; è stata prevista l'assegnazione agli Ispettorati Micologici di dipendenti dell'Azienda U.S.L., inquadrati nel ruolo sanitario, in possesso di idonea esperienza e formazione -gli ispettori micologi- con previsione di periodici aggiornamenti e di una formazione permanente; è stata prevista la reperibilità degli ispettori micologi anche nelle giornate prefestive, festive e nei periodi notturni; è stata prevista la dotazione degli Ispettorati

micologici di adeguati locali, arredi, attrezzature, materiali e strumentazione per l'espletamento dell'attività.

L'istruttoria testimoniale ha decisamente confermato la ricostruzione delle mansioni degli ispettori micologi come prospettata da parte ricorrente.

E' emerso infatti lo svolgimento da parte dei ricorrenti, a partire dall'anno 1995, delle mansioni di controllo -anche con analisi di laboratorio- e certificazione della commestibilità dei funghi, sia per l'autoconsumo, che per il commercio e la somministrazione (alla clientela di alberghi e ristoranti); l'apertura al pubblico degli Ispettorati micologici da aprile a novembre compresi (cfr.protocollo operativo degli Ispettorati micologici, docc. 41-42-43), anche se con maggiore intensità nel periodo giugnonovembre, con reperibilità anche oltre l'orario normale di lavoro e pure nei giorni prefestivi e festivi (deposizioni testimoniali e anche doc. 44); l'assunzione diretta di responsabilità nell'esercizio di tali mansioni, tramite la certificazione degli esiti di controllo, attività svolta esclusivamente dai ricorrenti; lo svolgimento di dette mansioni ulteriormente e in concomitanza a quelle proprie della qualifica di tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, oltre che di P.G.; la specificità e peculiarità delle mansioni in oggetto, proprie ed esclusive dei ricorrenti, quali ispettori micologi, al punto "da non poter essere sostituiti da altri, viste le loro competenze certificate con attestati individuali" (v. teste Sciarrone, responsabile del servizio igiene pubblica dell'AUSL - distretto di Parma), attestati di cui non sono in ossesso gli altri tecnici di , coordinatore del dipartimento di sanità prevenzione (v. teste); la organizzazione pubblica dell'AUSL-distretto



autonoma dell'attività da parte degli stessi ispettori micologi, con previsione e distribuzione di turni di lavoro e di reperibilità presso l'Ispettorato e all'esterno (cfr. test

); la consulenza e il supporto agli ospedali in casi di ricovero da avvelenamento o intossicazione da funghi, pur con apposite convenzioni con le aziende ospedaliere (v. deposizioni testimoniali nonché docc. 22, 22 bis, 42), con certificazione autonoma dell'esito di esame e assunzione diretta di responsabilità pure in tali casi, con pronta reperibilità e interventi durante tutto l'anno, con previsione nominativa e telefonica dei ricorrenti ai posti di pronto soccorso (v. testi responsabile del servizio

partecipazione dei ricorrenti a corsi di formazione e di aggiornamento, e l'organizzazione e partecipazione quali docenti, di corsi di formazione in tema di tossicologia da funghi.

risorse umane ·

); la

Se queste sono le mansioni svolte dai ricorrenti quali ispettori micologi (e dubbi sul punto non ne residuano) si deve certamente ritenere che tali mansioni, svolte per 5/6 mesi all'anno in via continuativa e assolutamente prevalente, sono ben differenti da quelle generiche di tecnico della prevenzione, le cui mansioni consistono nella vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande di origine vegetale e animale, controllo e vigilanza igiene ambientale e attività di polizia giudiziaria.

Le mansioni di ispettore micologo si differenziano in modo sostanziale dalle altre sia per il grado elevato di specializzazione (come s'è visto, è previsto uno specifico diploma, di cui sono in possesso solo i ricorrenti, che abilita per legge allo svolgimento della professione, soprattutto con riguardo alla potestà certificatoria), sia per la delicatezza delle funzioni (anche e soprattutto con riferimento alla consulenza e supporto agli ospedali in casi di avvelenamento, con pronta reperibilità e con previsione nominativa e telefonica dei ricorrenti ai posti di pronto soccorso), sia per l'autonomia e soprattutto per la responsabilità esterna che grava sui ricorrenti (certificazione della commestibilità dei funghi, sia per l'autoconsumo, che per il commercio e la somministrazione).

Accertate le differenti mansioni svolte rispetto a quelle previste all'atto dell'assunzione e 'tipiche' del livello di inquadramento dei ricorrenti, è necessario verificare se dette nuove e diverse mansioni possano considerarsi di livello superiore, ed in particolare se appartengano alla categoria D livello S.

Va osservato che dal 1/9/2001, in applicazione dell'art.9 CCNL biennio economico 2000/2001, i ricorrenti, già appartenenti alla cat.C, sono automaticamente transitati nella cat.D; quindi è necessario verificare se ad essi spettasse la cat.D già prima del passaggio automatico; ed in ogni caso se spettasse e spetti il livello economico Super.

Appartengono alla categoria C (CCNL 1998/2001Comparto Sanità Allegato I) i "lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.".

Appartengono alla categoria D. i lavoratori "che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale".

Appartengono infine alla categoria D. livello economico Super i lavoratori "che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e o gestionali in relazione ai titoli di studio professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative di assegnazione; funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta".

E'da ritenersi appropriato, a fronte delle mansioni svolte dagli ispettori micologi il profilo sopra riportato appartenente alla categoria D. S.; va infatti notato che l'elemento discriminante tra le tre categorie ora descritte pare essere il fatto che i lavoratori della categoria superiore siano in possesso di conoscenze teoriche specialistiche legate ai titoli di studio e o professionali (nel caso in esame la qualifica di ispettore micologo, conseguita a seguito di particolare esame in una materia che si potrebbe definire assolutamente specialistica e peculiare, comportante la necessità di continuare a frequentare corsi di aggiornamento ed approfondimento) e che

operino con autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti.

Sotto quest'ultimo profilo-che secondo che scrive è il profilo realmente determinante della questione qui trattata- si deve infatti notare che gli ispettori micologi, come già più volte osservato, sono responsabili in proprio e direttamente dell'attività di analisi ed esame dei funghi freschi, secchi e coltivati, sia per il consumo individuale che per il consumo della collettività, e rilasciano certificazione avente carattere esterno del loro operato.

Così il teste "posso riferire che i ricorrenti si sono occupati non soltanto del controllo sui funghi ma anche dell'attività di certificazione, ciò a differenza degli addetti al laboratorio che fanno soltanto analisi che io poi devo controfirmare.

La certificazione riguarda la commestibilità e viene emessa o in favore di privati per consumo personale oppure in favore di aziende che abbiano scopi commerciali... Sono i ricorrenti a firmare le certificazioni e non vi sono altri che debbano porre altre firme".

Daniele Inzani riferisce: "i ricorrenti certificano la commestibilità dei funghi rilasciando i relativi atti, firmati solo da loro, sia ai privati che ai commercianti. Tali certificazioni vanno firmati anche in caso di loro intervento presso il pronto soccorso in ipotesi di intossicazione. Tali interventi possono essere richiesti durante tutto l'anno e anche per intossicazioni da funghi secchi". Conferma la circostanza anche il teste , ed il teste , commerciante di funghi

freschi che dichiara che i certificati rilasciati dai ricorrenti consentono la commercializzazione del prodotto. È evidente l'enorme responsabilità che in prima persona i ricorrenti si assumono nel certificare la commestibilità e dunque non tossicità di prodotti ad alto rischio quali i funghi, destinati come si è visto sia all'autoconsumo e sia alla commercializzazione su vasta scala, presso negozi e ristoranti. La certificazione rilasciata dai ricorrenti ha carattere esterno e impegna direttamente l'azienda nei confronti di terzi con riguardo all'esattezza di quanto contenuto: si pensi al caso -denegato ma non improbabile- di una eventuale intossicazione proveniente da prodotto controllato e certificato.

Il grado di specializzazione e l'ampiezza della responsabilità che caratterizzano le mansioni degli ispettori micologi fanno ritenere che la caratterizzano di inquadramento debba senz'altro essere la categoria D.

applicabile all'espletamento di mansioni superiori per i lavoratori del pubblico impiego. Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", detto anche Testo Unico sul Pubblico Impiego, all'art.52 prevede:

"1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e'
stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a
quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente
acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure
concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti

alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del Javoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

- 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
- a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
- b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
- Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
- 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
- 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' mulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o

colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore".

control di tali situazioni (in sintesi: vacanza di posto in organico e sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto) che devono comunque prevedere un formale incarico da parte dell'Amministrazione di appartenenza, l'assegnazione "è nulla".

Dunque, sono previste due tipologie di mansioni superiori: quelle previste dal comma 2 del citato articolo, e quindi formalmente conferite in casi specifici previsti dalla legge; e quelle prestate di fatto, senza designazioni formali, ed in assenza di posto vacante o lavoratore assente.

In entrambi i casi il lavoratore adibito alle mansioni superiori non ha mai diritto alla stabilizzazione del posto; al contrario ha diritto ad altre conseguenze.

In caso di mansioni superiori 'formalizzate' "ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore" (dovendosi dunque intendere non il

Selection of the select

mero vantaggio economico, ma ad esempio un vantaggio nella progressione di carriera, a fini giuridici ecc...); in caso di adibizione di fatto avrà diritto alla corresponsione solamente della "differenza di trattamento economico con la qualifica superiore", e tenuto presente che "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione".

Per concludere l'esame della norma, va rilevato l'importante profilo delle fonti nella regolamentazione della materia delle mansioni.

Infatti, mentre l'art.2103 c.c. stabilisce categoricamente, all'ultimo comma, che "ogni patto contrario è nullo", in modo tale che quella introdotta dall'art.13 St.Lav. sia una disciplina inderogabile da parte dell'autonomia dei privati, individuale o collettiva che sia; la normativa sull'impiego pubblico prevede (6° comma) che "i contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4", conferendo quindi all'autonomia collettiva un incisivo potere di apportare modifiche alla disciplina legale.

Nel caso più specifico, ad integrare la norma di legge è il CCNL Comparto Sanità Pubblica, che prescrive che il personale inquadrato in cat.D per poter accedere al livello economico S deve superare un'apposita procedura selettiva che l'Azienda deve concordare con il sindacato, previa definizione del numero di posti da individuare a tal fine nell'organico aziendale e del reperimento dei fondi di bilancio necessari a coprire il passaggio orizzontale, da attuare secondo la previsione del CCNL 98/2001 art.17.

A fronte di quanto osservato, pur dandosi atto certamente

dell'espletamento di mansioni superiori da parte degli attori, non è possibile accogliere la domanda di riconoscimento di mansioni superiori e conseguente inquadramento, posto che l'unica conseguenza che può scaturire dallo svolgimento di fatto di mansioni superiori è la sola erogazione, ai sensi dell'art.36 Cost., delle differenze stipendiali connesse all'esercizio delle mansioni stesse.

Sotto questo profilo, non è infatti esatto quanto affermato dalla difesa dei ricorrenti, e cioè che le mansioni superiori svolte sono per così dire 'formalizzate' in quanto conferite ufficialmente ai ricorrenti con apposite delibere; e quindi darebbero diritto non solo alla migliore retribuzione, ma

al migliore trattamento previsto per la qualifica superiore, da condersi non solo come il mero vantaggio economico ma come vantaggio progressione in carriera ai fini previdenziali e ai fini giuridici.

In realtà la norma, più sopra volutamente citata alla lettera, prevede un tale migliore trattamento soltanto nei casi di cui al comma due dell'articolo citato, e cioè appunto nei casi di sostituzione di un lavoratore assente o di

vacanza del posto in organico. Nessuna delle due fattispecie è riscontrabile

nel caso in esame.

Quanto alla continuità e prevalenza dell'attività svolta dai ricorrenti in qualità di ispettori micologi, si deve osservare che sia dall'esame dei documenti prodotti che dal testimoniale raccolto è emerso che in tutto l'arco dell'anno di ispettori micologi sono impegnati nell'attività, atteso che per tutto l'anno solare è sempre disponibile sul mercato il prodotto secco da certificare, e vi sono poi punte di altissimo carico durante la stagione di raccolta del prodotto fresco. In particolare i testi hanno grosso modo

riferito di punte stagionali pari a due mesi in primavera e tre mesi da agosto a novembre; mentre è certo che gli ispettorati micologici sono chiusi da dicembre a marzo, e dunque per quei mesi dell'anno i lavoratori svolgono la normale funzione di ispettori.

È poi stato stabilito che nel corso di tutto l'anno gli ispettori partecipano a corsi di aggiornamento in materia micologica e svolgono loro stessi corsi di formazione in cui rivestono la qualità di docenti.

Nel periodo in cui gli ispettorati micologici sono aperti gli attori sono impegnati su turni di reperibilità di ventiquattr'ore, anche al sabato alla domenica. Tutto ciò considerato porta a ritenere che l'attività di ispettori micologi sia decisamente prevalente, sia in termini di qualità che in termini di quantità sulla residuale attività di tecnici della prevenzione per la quale ricorrenti sono stati assunti.

Ne consegue allora che spetterà ai ricorrenti il trattamento economico della categoria superiore.

La decorrenza di tale trattamento è per chi scrive da collocarsi a far tempo dal 30 settembre 1997, data nella quale con delibera 1421 l'azienda Usl di

ha istituito gli ispettorati mitologici destinando agli stessi i dipendenti , , e Rossi, ed assegnando a costoro le mansioni di controllo e certificazione dei funghi destinati la somministrazione vendita al dettaglio (documento 15 ricorso).

Solo dall'istituzione degli ispettorati micologici, infatti, l'attività nel settore dell'azienda si è in qualche modo istituzionalizzata, in quanto la convenuta non affiancava proprio personale con mansioni di collaborare con centri convenzionati, come fino ad allora era avvenuto (confronta documenti 12,

13 e 14 ricorso), ma in prima persona gestiva l'attività di indagine, accertamento e certificazione dei funghi epigei.

La ulteriore domanda svolta nel ricorso riguarda la corresponsione dell'indennità di funzione prevista dall'articolo 36 in relazione agli articoli 20 e 21 C.C.N.L. comparto sanità.

Tale domanda non è accoglibile.

L'indennità in questione spetta infatti, a norma del contratto collettivo solo al personale a cui sia stato conferito, con provvedimento scritto e motivato ed in applicazione dei criteri definiti a livello aziendale,1 incarico relativo alle posizioni organizzative istituite ai sensi dell'articolo 20 C.C.N.L...

per stimate esigenze di servizio in relazione a strutture, ovvero anche funzioni, di particolare complessità e grado di specializzazione che presentino caratteristiche conformi agli elementi individuati dalla stessa norma contrattuale.

Per l'istituzione di una posizione organizzativa di livello para-dirigenziale, come sopra descritta, occorre quindi necessariamente un l'atto amministrativo di istituzione che l'azienda è discrezionalmente autorizzata ad assumere in base a quelle che stima essere le proprie scelte strategiche e organizzative.

Il diritto a percepire l'indennità di funzione può essere rivendicato solo da colui il quale, nel rispetto della disciplina contrattuale contenuta negli articoli 20 e 21 C.C.N.L 98 /2001 sia stato formalmente conferito per iscritto l'incarico relativo a posizione organizzativa istituita.

Nell'ambito del dipartimento di sanità pubblica, al quale appartengono i

ricorrenti, è stata istituita ed individuata una sola posizione organizzativa, che corrisponde all'intera struttura dipartimentale e fa riferimento alla figura apicale del Dipartimento di Sanità Pubblica: colui che dirige e gestisce tale struttura complessa coordina 105 dipendenti che vi sono assegnati.

Da ciò discende che l'ispettorato micologico non rappresenta-ne potrebbe in astratto rappresentare-una posizione organizzativa istituita, né possiede i requisiti per esserlo, atteso che il sistema organizzativo posta in essere dall'azienda, in applicazione delle norme contrattuali di cui s'è detto, è nel senso di individuare quale posizione organizzativa una macro struttura da 105 dipendenti, mentre l'ispettorato micologico comprende ridottissimo personale e funzioni importanti ma estremamente settoriali.

È vero anche che comunque, come sostiene la difesa Usl, l'indennità di funzione potrebbe essere riconosciuta solo a favore del Responsabile di tale struttura, ossia colui al quale siano affidati i compiti di natura dirigenziale di organizzazione, gestione e coordinamento gerarchico degli operatori assegnati al servizio. Non pare, dalla ricostruzione svolta, che nessuno dei ricorrenti abbia i requisiti di cui sopra. In ogni caso la figura del responsabile spetterebbe ad uno solo dei quattro ricorrenti, non potendo essere rivendicata da ciascuno di costoro attraverso un'azione collettiva e congiunta.

La solo parziale soccombenza della AUSL e la scarsa giurisprudenza sul punto, consentono di condannare l'Azienda alla rifusione di un terzo delle mplessive di giudizio sostenute dai ricorrenti, spese che si equitativamente come in dispositivo.

P.Q.M.

parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che i icorrenti Rossi e

hanno svolto mansioni superiori, proprie per i primi due lella qualifica DS3 e per gli altri della qualifica DS2 a far tempo lal 30/09/1997 a tutt'oggi, ed accertato il diritto degli stessi a conseguire il miglior trattamento economico previsto per la qualifica superiore come sopra accertata, condanna l'Azienda convenuta a corrispondere agli stessi le differenze retributive spettanti dallo svolgimento di tali superiori mansioni, oltre ad accessori sul dovuto dalle singole scadenza stipendiali al saldo.

Rigetta le ulteriori domande contenute in ricorso.

Condanna l'azienda convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente giudizio nella misura di 1/3 dell'intero, intero che si liquida in complessivi € di cui € per onorari, oltre ad IVA e CPA.

i, li 6 maggio 2008.

L CANCE LERE IS (Lucia Magri) IL Giudice del Lavoro

TRIBUNALE DI PARMA DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1 9 GTO 2008

L CANCELLERE BE (Lucia (Vagri)